



PREMIO di RISULTATO, WELFARE AZIENDALE e CONTRATTAZIONE:

LE NUOVE REGOLE FISCALI

*“Detassazione: i vantaggi fiscali diretti ed indiretti
per il lavoratore”.*

**Comunicazione di Graziano De Munari
Usr Cisl Veneto**

22 aprile 2016

LA NORMATIVA E LA PRASSI DI RIFERIMENTO

- **Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015 n.208 (art. 1 commi da 182 a 189)**
- **Decreto interministeriale – Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 n.15**
- **Tuir – art. 51 D.P.R. n.917 del 1986**
- **Circ. n.11 del 30 aprile 2013 (Agenzia Entrate)**
- **Circ. n.9 del 14 maggio 2014 (Agenzia Entrate)**

I CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

- Premio di risultato agevolabili (*per quali lavoratori, per quali somme, entro quale importo, quali condizioni per un maggior importo agevolabile, quale tassazione, condizioni reddituali del lavoratore, rinuncia dell'agevolazione*)
- Art.51 Tuir modificato - welfare aziendale
- Effetti sul bonus «80 euro»
- Effetti ai fini ISEE
- Ma qual è la convenienza fiscale ? Alcuni esempi
- Benefici da tassazione sostitutiva
- Benefici da sostituzione con welfare

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Per quali lavoratori ?

Le disposizioni trovano applicazione per i lavoratori dipendenti del settore privato.

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Per quali somme ?

Sono agevolabili i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

(Vedasi decreto interministeriale n.15 del 25 marzo 2016)

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Entro quale importo ?

Entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (o euro 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Quali condizioni per maggior importo agevolabile ?

L'agevolazione (applicazione imposta sostitutiva o esclusione dall'imponibile) si applica entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi (anziché 2.000 euro) qualora i contratti collettivi aziendali (o territoriali) prevedano strumenti e modalità di «coinvolgimento paritetico» dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro – piano specifico di partecipazione diretta dei dipendenti.

Non costituiscono strumenti utili per ottenere l'incremento dell'agevolazione fiscale :

- gruppi di lavoro di semplice consultazione;
- gruppi di lavoro di addestramento – formazione.

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Quale tassazione ?

1/3

L'incentivo di base prevede l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'Irpef e della addizionale regionale e comunale, pari al 10 per cento, fino al limite di 2.000 o di 2.500 euro, sulle somme erogate:

- come salario di produttività, stabilite dai contratti aziendali e territoriali;
- come partecipazioni agli utili dell'impresa (utili netti - previsione art. 2102 c.c.).

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Quale tassazione ?

2/3

Si segnala che il lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi relativa ai redditi 2016 e da presentare nel 2017 potrà decidere, se più conveniente di tassare in maniera ordinaria (*Irpef progressiva*) il premio di risultato assoggettato ad imposta sostitutiva.

Tale scelta può essere opportuna se gli oneri deducibili e/o le detrazioni per oneri sono elevati e consentono d'aver un'imposta netta pari a zero.

Vedi slide su facoltà del lavoratore di rinunciare a tassazione sostitutiva.

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Quale tassazione ?

3/3

E' consentita la completa detassazione, se il lavoratore sceglie di trasformare in tutto o in parte le somme erogate a titolo di premio di risultato nei servizi di welfare aziendale, somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile come individuate dall'art.51, comma 2 e ultimo periodo del comma 3.

(vedi slides successive)

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Condizioni reddituali del lavoratore

1/5

L'agevolazione spetta ai lavoratori che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente (2015) quello di percezione delle somme (2016).

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Condizioni reddituali del lavoratore

2/5

Al fine della verifica della condizione reddituale (2015) si ritiene siano applicabili le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 11 del 30 aprile 2013, pur riferendosi alla normativa approvata per i redditi 2013.

In particolare:

- ai fini della verifica della soglia reddituale (..),cui è subordinato l'accesso al regime sostitutivo in esame, rileva l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), (..) anche in relazione a più rapporti di lavoro e assoggettati a tassazione ordinaria.

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Condizioni reddituali del lavoratore

3/5

(segue circ.11 del 30 aprile 2013 – Agenzia delle Entrate)

Ai fini della verifica in questione deve essere altresì considerato il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all'estero. Ciò in quanto la soglia posta dalla disposizione mira ad esprimere la capacità del soggetto di produrre un ammontare qualificato di reddito di lavoro dipendente e, in tal senso, rimane irrilevante la circostanza che l'attività di lavoro dipendente sia svolta all'estero e non abbia avuto rilevanza reddituale in Italia.

Esempio

Un soggetto che nel 2016 assume la residenza in Italia e nel 2015 era residente all'estero svolgendo attività di lavoro dipendente deve comunque verificare la sussistenza del requisito reddituale di euro 50.000.

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Condizioni reddituali del lavoratore

4/5

(segue circ.11 del 30 aprile 2013 - Agenzia delle Entrate)

Sono esclusi dal computo ai fini della verifica in esame i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, come in precedenza indicati.

L'imposta sostitutiva spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel **2015** non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o che nel medesimo anno non hanno conseguito alcun reddito.

Risulta irrilevante, al fine dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in esame, l'eventuale superamento nell'anno **2016** della soglia di euro **50.000**.

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Condizioni reddituali del lavoratore

5/5

L'applicazione della detassazione necessiterà di una specifica richiesta di applicazione da parte del dipendente nei seguenti casi:

- dipendenti assunti nell'anno precedente senza conguaglio complessivo;
- dipendenti assunti nell'anno corrente;
- dipendenti part-time con altri rapporti di lavoro nell'anno precedente.

In questi casi si prevede che il beneficiario debba attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito l'anno precedente.

PREMI DI RISULTATO AGEVOLABILI

Rinuncia all'agevolazione

Il dipendente può comunque rinunciare all'agevolazione (l'opzione deve essere espressa in forma scritta).

Tale evenienza potrebbe ricorrere almeno in due casi:

- quando il lavoratore nel 2015 ha posseduto altri redditi di lavoro dipendente non comunicati al datore di lavoro e tali da far superare i 50.000 euro;**
- in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva, quando la tassazione ordinaria risulta più favorevole (es. per la presenza di detrazioni che azzerano l'imposta).**

MODIFICA DELL' ART.51 del Tuir

La Legge 28 dicembre 2015 n.208 all'articolo 1 comma 190 apporta diverse modifiche all'art.51 del Tuir in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Modifiche orientate ad agevolare le opere ed i servizi messi a disposizione dei lavoratori per finalità sociale.

Viene affermato il principio della sostituibilità tra retribuzione e beni e/o servizi (in base a condizioni).

MODIFICA DELL' ART.51 del Tuir

Opere e servizi - art. 51 comma 2 lettera f)

La nuova *lettera f)* prevede che sono da considerarsi escluse dalla base imponibile l'utilizzazione di **opere e servizi offerti dal datore di lavoro riconosciuti volontariamente o sulla base di accordi collettivi o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti o ai familiari per le finalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.**

MODIFICA DELL' ART.51 del Tuir

Opere e servizi - art. 51 comma 2 lettere *f-bis* e *f-ter*

Le lettere *f-bis*) e *f-ter*) prevedono l'esclusione dalla base imponibile le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati all'art.12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio, nonché per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a favore dei medesimi familiari.

MODIFICA DELL' ART.51 del Tuir

Opere e servizi - *art. 51 comma 3 bis*

Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

MODIFICA DELL' ART.51 del Tuir

Opere e servizi - *art. 51 comma 3 bis*

Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

SOMME E VALORI ESCLUSI DALLA BASE IMPONIBILE

Art.51, commi 2 e 3

SERVIZI	LIMITE SPESA per dipendente
Servizi di educazione e istruzioni in età prescolare, compresi quelli integrativi e di mensa connessi (art.51 comma 2 lett. f-bis)	Nessun limite
Frequenza di ludoteca e centri estivi ed invernali-borse di studio (art.51 c.2 lett. f-bis)	Nessun limite
Contributi di assistenza sanitaria (art.51 c. 2 lett. a)	Euro 3.615,20 (annuo)
Fondi pensione integrativi (art.51 c.2 lett h)	Euro 5.164,57 (annuo)
Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dip. (art.51 c.2. lett.d)	Nessun limite
Ticket lunch (art.51 c.2 lett. c)	Euro 5,29 o 7 (giornaliero)
Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51 c.2 lett. f -ter)	Nessun limite
Opere e servizi offerti dal datore lavoro (volontariamente o sulla base di accordi collettivi, contratto o accordi e regolamenti aziendali). Educazione e istruzione (corsi), ricreazione (teatro, viaggi), assistenza sociale e sanitaria o culto. (art.51 c.2 lett.f)	Nessun limite
Fringe benefits (art.51 c. 3)	Euro 258,23 (annuo)
Valore delle azioni offerte alle generalità dei dipendenti (art.51 c.2 lett. g)	Euro 2.065.83

EFFETTI SUL BONUS «80 EURO» 1/2

L'applicazione dell'imposta sostitutiva agli emolumenti percepiti a titolo premiale dal lavoratore o la scelta di sostituire il premio di produttività con premi in natura e welfare aziendale, consente di ridurre il reddito sulla base del quale viene calcolata la spettanza del bonus «80 euro».

Questi importi, infatti, non rientrano nel reddito di riferimento per il calcolo del bonus.

Ricordiamo che il bonus «80 euro» spetta se il reddito imponibile è inferiore a euro 26.000.

EFFETTI SUL BONUS «80 EURO» 2/2

esempio

Ipotizziamo caso di lavoratore con reddito 2015 inferiore a 50.000 e un reddito lordo 2016 (al netto degli oneri previdenziali) senza premio di risultato di euro 24.000 per il quale si ipotizzi l'erogazione di 2.000 euro per premio di risultato.

+ 2.000 non agevolabili	+ 2.000 assoggettate ad imposta sostitutiva	+ 2.000 in premi in natura e welfare aziendale
26.000 euro (reddito imponibile)	24.000 euro (reddito imponibile)	24.000 euro (reddito imponibile)
Bonus non spettante o da restituire se percepito in corso anno.	Bonus spettante (960,00 euro per rapporto di lavoro di 12 mesi)	Bonus spettante (960,00 euro per rapporto di lavoro di 12 mesi)

EFFETTI AI FINI ISEE

1/3

SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il D.P.C.M del 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» prevede all'art.4 che per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale è necessario sommare anche i *redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta*.

Le istruzioni per la compilazione della DSU precisano, quindi, che vanno dichiarati anche i «compensi per incrementi della produttività del lavoro» (*oggi 2016 ci si riferisce alle somme percepite nel 2014*).

EFFETTI AI FINI ISEE

2/3

SOMME ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Faq- Inps 26.1.2016

Domanda

Nel caso in cui il cittadino abbia presentato dichiarazione dei redditi 2015 (redditi 2014), le somme relative all'incremento della produttività vengono inserite dalla Agenzia delle entrate (*nel calcolo patrimonio reddituale ndr*) o devono comunque essere auto certificate dal cittadino?

Risposta

Tali somme devono essere dichiarate solo **se il contribuente ha scelta la tassazione sostitutiva**; nel caso in cui egli abbia scelto la tassazione ordinaria questo dato è già incluso nel reddito complessivo.

EFFETTI AI FINI ISEE

2/2

EROGAZIONE DI SOMME E DI VALORI

Tali erogazioni sono escluse dalla base imponibile fiscale e contributiva.

In base al comma 2 dell'art.51 « non costituiscono reddito».

Attualmente le somme erogate non vengono prese in considerazione nell'ISEE (*si considerano i redditi esenti*).

Opportuni chiarimenti INPS considerata la novità normativa.

Ma qual è la convenienza fiscale ?

Esaminiamo alcuni esempi.....

Esempio 1

Lavoratore con reddito 2016 pari € 24.000 + P.R. € 2.000 (risiede a Vicenza)

	Calcolo con accordo	Calcolo senza accordo
Reddito su punto 1 CUD	24.000	26.000
Somme erogate premio risultato	2.000,00	
Imposta lorda	5.880	6.420
Detrazioni lavoro dipendente	1.158	1.068
IRPEF netta	4.722	5.352
Addizionale regionale Veneto 1,23%	295	320
Addizionale comunale Vicenza (2015) a scaglioni	148,50	161,50
Imposta sostitutiva su produttività 10%	200	
Totale imposte dovute	5.365,50	5.833,50
Bonus 80 euro	960	Non spettante

DIFFERENZA (salario netto in più) = € 468 + 960 = 1.428

Esempio 2

Lavoratore con reddito 2016 pari € 20.000 + P.R. € 2.000 (risiede a Padova)

	Calcolo con accordo	Calcolo senza accordo
Reddito su punto 1 CUD + quota somme produttività a tassazione ordinaria	20.000	22.000
Somme erogate premio risultato con agevolazione fiscale	2.000,00	
Imposta lorda	4.800	5.340
Detrazioni lavoro dipendente	1.339	1.249
IRPEF netta	3.461	4.091
Addizionale regionale Veneto 1,23%	246	271
Addizionale comunale Padova (2015) 0,7%	140	154
Imposta sostitutiva su produttività 10%	200	
Totale imposte dovute	4.047	4.516
Bonus 80 euro	960	960
DIFFERENZA (salario netto in più) = € 469		

Esempio 3

Lavoratore con reddito 2016 pari € 31.000 + welfare € 2.000 (risiede a TREVISO)

	Calcolo con accordo	Calcolo senza accordo
Reddito su punto 1 CUD	31.000	33.000
Somme erogate premio risultato con welfare aziendale	2.000,00	
Imposta lorda	8.100	8.860
Detrazioni lavoro dipendente	869	797
IRPEF netta	7.231	8.063
Addizionale regionale Veneto 1,23%	381	406
Addizionale comunale Treviso (2015) (a scaglioni)	196	210
Tassazione zero su welfare		
Totale imposte dovute	7.808	8.679
Bonus 80 euro	Non spettante	Non spettante

DIFFERENZA (salario netto in più) = 871

Esempio 4

Lavoratore con reddito 2016 pari € 46.000 + P.R. € 2.000 (risiede a Venezia)

	Calcolo con accordo	Calcolo senza accordo
Reddito su punto 1 CUD	46.000	48.000
Somme erogate premio risultato con agevolazione fiscale	2.000	
Imposta lorda	13.800	14.560
Detrazioni lavoro dipendente	326	254
Detrazioni familiari a carico (coniuge, 1° figlio inf.3 anni, 2° figlio)	1.850	1.775
IRPEF netta	11.624	12.531
Addizionale regionale Veneto 1,23%	566	590
Addizionale comunale Venezia (2015) 0,8%	368	384
Imposta sostitutiva su produttività 10%	200	
Totale imposte dovute	12.758	13.505
Bonus 80 euro	Non spettante	Non spettante
DIFFERENZA (salario netto in più) =	€ 747	

Esempio 5

Lavoratore con reddito 2016 pari € 33.000 + P.R. € 2.000 (risiede a Vicenza)

	Calcolo con accordo	Calcolo senza accordo
Reddito su punto 1 CUD	33.000	35.000
Somme erogate premio risultato	2.000	
Imposta lorda	8.860	9.620
Detrazioni lavoro dipendente	797	724
Detrazioni familiari a carico (coniuge, 1° figlio inf.3 anni, 2° figlio)	2.229	2.200
IRPEF netta	5.834	6.696
Addizionale regionale Veneto 1,23%	406	431
Addizionale comunale Vicenza (2015) a scaglioni	210	224
Imposta sostitutiva su produttività 10%	200	
Totale imposte dovute	6.650	7.351
Bonus 80 euro	Non spettante	Non spettante

DIFFERENZA (salario netto in più) = € 701

BENEFICI DA TASSAZIONE SOSTITUTIVA

1/2

L'imposta sostitutiva del 10 % sostituisce la tassazione ordinaria IRPEF, comprese le addizionali IRPEF comunale e regionale e in particolare :

- si recupera, sul reddito soggetto ad imposta sostitutiva, la differenza fra il 10% e l'aliquota marginale (variabile in base al reddito)

Reddito imponibile		Aliquota
	Fino a euro 15.000,00	23
da euro 15.001,00	a euro 28.000,00	27
da euro 28.001,00	a euro 55.000,00	38
da euro 55.001,00	a euro 75.000,00	41
	oltre 75.000,00	43

BENEFICI DA TASSAZIONE SOSTITUTIVA

2/2

- ❑ si recuperano, sul reddito soggetto ad imposta sostitutiva, la percentuale di addizionale regionale (es. 1,23% Veneto) e di addizionale comunale (variabile in base delibera del Comune, al massimo 0,8%);
- ❑ si usufruisce di un importo maggiore di detrazione relativa al lavoro dipendente e di detrazione relativa ad eventuali familiari a carico, in quanto legate al reddito complessivo.

Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non viene considerato ai fini della verifica del limite per fruire del bonus «80 euro».

BENEFICI DA SOSTITUZIONE CON WELFARE

Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR :

- non concorrono, nel rispetto dei limiti stabiliti, a formare il reddito di lavoro dipendente;
- non sono soggetti all'imposta sostitutiva;
- non saranno dovuti i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, sia a carico del datore di lavoro sia di competenza del lavoratore.

Grazie per l'attenzione

e buon lavoro...